

REGOLAMENTO GENERALE MOLISE IN FIERA TERMOLI

ART. 1) TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione fieristica comprende tutti i settori merceologici. I nomi e i simboli grafici che contraddistinguono la manifestazione sono marchi di proprietà dell'ente organizzativo che è quindi titolare di tutti i diritti relativi. Gli espositori si impegnano a non effettuare riproduzioni di tali nomi e marchi se non previa autorizzazione dell'ente organizzativo stesso.

Le date di apertura e di chiusura, nonché gli orari ufficiali di accesso alla fiera vengono fissate dai competenti organi. L'ente si riserva in qualsiasi momento, salvo approvazione dei competenti organi, di modificare insindacabilmente la durata e la data di apertura e chiusura della fiera senza che ciò comporti alcun diritto di indennità per gli espositori.

ART. 2) PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE

Sono ammessi alla fiera solo espositori che, avendo stipulato un contratto scritto, siano accettati a insindacabile giudizio dell'ente organizzativo.

Il contratto di partecipazione, (senza riserva alcuna) dovrà pervenire alla Segreteria dell'ente, sottoscritto con firma in calce del titolare della ditta o del legale rappresentante, entro 5 giorni dalla data di apertura della manifestazione. La firma sulla domanda di partecipazione costituisce impegno definitivo per la ditta. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso della somma versata.

La ditta aderente, o per essa un suo procuratore, elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell'ente e riconosce la competenza esclusiva del Foro di Foggia, in caso di controversia di qualsiasi natura.

ART. 3) CANONI E PAGAMENTI

L'ammissione alla fiera è subordinata al versamento, unitamente alla domanda di partecipazione, dell'acconto nella misura del 30%. Il restante 70% sarà versato a saldo prima dell'inizio della manifestazione.

ART. 4) POSTEGGI

I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici dell'ambientazione generale della manifestazione, possibilmente seguendo l'ordine di presentazione della domanda di ammissione. L'ente ha la facoltà, se necessario, per il buon esito della manifestazione di ridurre il posteggio senza alcun indennizzo all'espositore, salvo la restituzione della quota parte del canone versato.

I posteggi hanno la dimensione che di anno in anno stabilirà l'ente secondo l'ubicazione ed eventuali arredamenti. Salvo casi speciali, le aree sono messe a disposizione dell'espositore un giorno prima dell'inizio della manifestazione. I posteggi devono essere pronti entro le ore 21:00 del giorno precedente all'apertura. Da tale momento, eventuali completamenti, autorizzati dall'ente, devono essere eseguiti tra la chiusura serale e l'apertura mattutina. La cessazione, anche a titolo gratuito, o subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati. E' altresì vietato l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di ammissione o di altro produttore, come pure ogni forma di richiamo pubblicitario fatto per conto di altre ditte.

La inosservanza di tale norma dà luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'espositore senza alcun rimborso e salvo ogni danno per l'ente organizzatore.

Gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per ogni posteggio, né superare i limiti stabiliti dall'ente organizzatore.

La smobilitazione del posteggio, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'ente organizzatore, può iniziare solo a partire dalle 8.00 del giorno successivo alla chiusura della manifestazione e lo sgombero deve essere completato entro un giorno, in difetti. E' fatto obbligo all'espositore di consegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato, facendo ciò constatare all'ente organizzatore. L'inosservanza dà facoltà all'ente di rivalersi anche su quanto è di proprietà dell'espositore, vietandone l'asportazione e salvo ogni altro diritto.

ART. 5) SERVIZI GENERALI E TECNICI

La normale illuminazione diurna e notturna degli stand viene curata dall'ente organizzatore.

L'ente provvede alla fornitura di energia elettrica (220 volt) nel limite degli impianti a propria disposizione, con la garanzia ricevuta dalle aziende erogatrici e nel limite entro i quali queste ultime assumono su di loro i rischi derivati dalle forniture. Per ulteriori impianti di illuminazione di potenza superiore a 1.000 watt o impianto relativo di erogazione d'acqua l'espositore deve fare specifica richiesta e pagare la relativa spesa. Il consumo di

quantitativi superiori a quelli richiesti espone l'espositore oltre al pagamento del canone stabilito e alla sospensione della fornitura, alle altre eventuali responsabilità e penalità incorse. La richiesta per le predette forniture tecniche deve essere fatta all'atto della presentazione della domanda di ammissione. L'espositore che desidera il telefono deve farne domanda e pagare le spese di installazione.

ART. 6) TRASPORTI

L'ente organizzatore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle cose che dovessero derivare dal trasporto delle medesime in accesso e in rientro.

L'espositore può fare uso dei propri mezzi e provvedere con proprio personale per servizi di carico e scarico delle merci all'interno del quartiere di esposizione. L'espositore è responsabile per le operazioni eseguite per proprio conto e, deve rispondere per eventuali danni arrecati a soggetti o a beni dell'ente o a terzi, mentre l'ente rimane sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 7) ASSICURAZIONI – DANNI E VIGILANZA

Ogni espositore è in obbligo di assicurare i prodotti esposti e comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (furto, incendio, danni da infiltrazioni o caduta d'acqua, rotture, rovine, infortuni, responsabilità civili, ecc.). L'ente non si assume nessuna responsabilità, anche per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati: di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni derivati da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o infiltrazioni d'acqua, pioggia od altre cause sia all'interno che nelle adiacenze del quartiere espositivo. L'espositore si impegna ad usare materiali non attaccabili dal fuoco o completamente ignifugate secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e prende atto della espressa assunzione a suo esclusivo carico della responsabilità sia civile che penale per eventuali danni provocati dalla inosservanza delle norme in parola. L'ente provvede ad un servizio di vigilanza diurno e notturno degli stand: declina ogni responsabilità, anche per i rischi naturali di forza maggiore.

ART. 8) DIRITTI SIAE

Senza il preventivo pagamento dei diritti SIAE, da esibire a richiesta, non è ammessa l'introduzione nelle sedi espositive di apparecchi riproduttori del suono, (purché il volume dell'emissione non superi i 50 dB e non arrechi danni alla manifestazione) videoregistratori, radio, televisori, apparecchi di proiezione fotografica e cinematografica, e simili. In ogni caso, il pagamento dei citati diritti deve essere sempre effettuato prima dell'apertura della manifestazione.

L'organizzatore si riserva comunque il diritto di far sospendere in qualsiasi momento tali emissioni qualora lo ritenesse necessario. L'osservanza delle disposizioni suddette è regolata da specifiche norme di legge. E' assolutamente proibito realizzare qualsiasi tipo di sfilate, spettacoli o altre similari esibizioni, con o senza sottofondo musicale, senza preventiva autorizzazione dell'Organizzatore.

ART. 9) DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso che la manifestazione non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, la responsabilità dell'ente sarà limitata al puro rimborso delle somme versate all'amministrazione da parte delle ditte espositrici, dopo aver assolto comunque agli impegni verso terzi e coperto le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate. Nel caso in cui la fiera, dopo l'avvenuta apertura dovesse venire sospesa a causa di eventi impreveduti, l'ente non è tenuto a restituire in tutto o in parte, le quote di partecipazione incassate.

ART. 10) RECLAMI

Richiami di qualsiasi natura concernente l'organizzazione e lo svolgimento della fiera saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto a mezzo lettera raccomandata e pervenuti all'ente entro il giorno di chiusura della manifestazione.

Le decisioni che l'ente prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili.

L'ente a mezzo della sua segreteria, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la fiera e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO-DITTA

